

Edizione di mercoledì 8 Giugno 2022

CASI OPERATIVI

Anche per i vecchi “cervelli impatriati” il beneficio può durare fino a 13 anni?
di **EVOLUTION**

IVA

Operazioni con l'estero e fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

DICHIARAZIONI

Pubblicato il Provvedimento per l'individuazione degli elementi di incoerenza nel modello 730/2022
di **Luca Mambrin**

ACCERTAMENTO

Accertamento bancario: è valida prova contraria la “vincita” al casinò e non il mero ingresso
di **Angelo Ginex**

PENALE TRIBUTARIO

Transfer Price: presunzioni legali utilizzabili in campo penale
di **Marco Bargagli**

CASI OPERATIVI

Anche per i vecchi “cervelli impatriati” il beneficio può durare fino a 13 anni?

di **EVOLUTION**



Tizio è rientrato fiscalmente in Italia nel 2016.

All'epoca, nel rispetto dei vari requisiti, ha fruito del beneficio relativo agli incentivi per “docenti e ricercatori” ex articolo 44 D.L. 78/2010.

La norma vigente al tempo prevedeva una detassazione del 90% reddito percepito in Italia per 4 anni.

A seguito delle novità introdotte al regime con la Legge di bilancio 2022, è possibile anche per Tizio godere di ulteriori annualità agevolate?

Come noto l'articolo 44 D.L. 781/2010 – che disciplina gli incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all'estero – è stato oggetto di modifiche normative operate prima dal D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita), e poi, più recentemente, anche dalla Legge di Bilancio 2022.

Le modifiche introdotte dal Decreto Crescita hanno ampliato la durata dell'agevolazione portandola da 4 anni a 6 anni in via generalizzata e prolungandola fino a 8, 11 e 13 anni, in presenza di particolari condizioni quali la presenza di figli minori, l'acquisto di un immobile residenziale in Italia ecc..

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



IVA

Operazioni con l'estero e fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022

di Clara Pollet, Simone Dimitri



Scade il **31 luglio 2022 l'esterometro relativo al secondo trimestre 2022**. Trattasi **dell'ultimo invio dei dati** relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, **su base trimestrale**.

La **trasmissione "massiva" dei dati**, a cadenza trimestrale, **verrà sostituita dall'invio dei dati per singolo file** fattura al Sistema di Intercambio.

Secondo le disposizioni dell'[articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015](#), **per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022**, la trasmissione telematica va effettuata **utilizzando lo Sdl secondo il formato XML previsto la fatturazione elettronica** tra soggetti passivi Iva nazionali.

In origine tale **nuova modalità di invio dei dati**, in base alle disposizioni della Legge di bilancio 2021 ([articolo 1, comma 1103, L. 178/2020](#)), doveva entrare in vigore **con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022**: con l'articolo 5, comma 14-ter, L. 215/2021 di conversione del D.L. 146/2021 (Decreto Fisco-Lavoro), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021, **è stata prevista la proroga al 1° luglio 2022**.

Tale data coincide, inoltre, con l'obbligo di fatturazione elettronica allargato:

- ai **contribuenti di "ridotte dimensioni"**, ovvero i soggetti che adottano il regime agevolato, i **forfettari** e le ASD e soggetti assimilati (con esercizio dell'opzione di cui agli [articoli 1 e 2 della L. 398/1991](#)), che hanno conseguito ricavi ovvero compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro nell'anno precedente;
- alle **cessioni di beni verso San Marino** (ai sensi del D.M. 21.06.2021, in vigore dal 1° ottobre 2021), non imponibili Iva ai sensi dell'articolo 71 D.P.R. 633/1972 (**Natura operazione N3.3**).

Con riferimento alle **operazioni effettuate con l'estero**, le **specifiche tecniche** di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 89757 del 30.04.2018 e successive modificazioni (versione 1.7) **prevedono** la predisposizione e l'invio, **per ogni operazione**, di un file **conforme al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica**, da trasmettere allo Sdl.

Sono previste **modalità e termini distinti per assolvere alla comunicazione**, in base alla **tipologia di operazione realizzata**.

Per le operazioni attive occorre **creare un file XML** impostando il campo "**codice destinatario**" con il valore convenzionale **XXXXXXX** per identificare che trattasi di una controparte estera, non coinvolta dal processo di fatturazione elettronica. Sul punto è appena il caso di precisare che per il **cliente non residente** nulla cambia dal 1° luglio 2022: lo stesso **riceverà sempre una copia analogica della fattura** (ad esempio, pdf via mail).

Per quanto riguarda, invece, la **trasmissione telematica del singolo file** allo Sdl, la stessa andrà effettuata ***entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi***.

Pertanto, in caso di **cessioni intra-Ue di beni non imponibili ai sensi dell'[articolo 41 D.L. 331/1993](#)** (Natura operazione N3.2) i **termini della comunicazione coincidono con quelli posti dall'[articolo 46](#), comma 2, D.L. 331/1993** secondo cui, **la fattura va emessa**, a norma dell'[articolo 21 D.P.R. 633/1972](#), **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che **si tratta di operazione non imponibile** e con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale.

Le cessioni intracomunitarie di beni **si considerano effettuate all'atto dell'inizio del trasporto** o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto. Se **anteriamente** al verificarsi dell'evento di cui sopra **è stata emessa la fattura**, l'operazione si considera effettuata, **limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura** ([articolo 39 D.L. 331/1993](#)).

Allo stesso modo, anche per le **prestazioni di servizi rese a clienti Ue** (oppure **extra-Ue**) occorre tenere in considerazione i termini di fatturazione posti dall'[articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972](#); per le **prestazioni di servizi rese a soggetti passivi non residenti in Italia**, non soggette all'imposta ai sensi dell'[articolo 7-ter D.P.R. 633/1972](#) (Natura operazione N2.1), la fattura va emessa **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**.

Si ricorda che per tutte le operazioni per le quali è stata **emessa una bolletta doganale** la trasmissione dei dati resta **facoltativa**: trattasi delle **esportazioni** di cui all'[articolo 8, comma 1, lettere a\) e b\), D.P.R. 633/1972](#).

Per le operazioni passive, invece, vanno **utilizzati i tipi di documento** di seguito riportati:

- **TD17** Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero,
- **TD18** Integrazione per acquisto di beni intracomunitari,
- **TD19** Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex [articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972](#),
- **TD20** autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex [articolo 46, comma 5, D.L. 331/1993](#)).

Venendo alla **trasmissione dei dati del ciclo passivo**, l'invio del singolo documento relativo all'acquisto dall'estero deve essere effettuato **entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione** (in caso di operazioni Intra Ue) o di **effettuazione dell'operazione** (in caso di operazioni extra Ue).

Anche in questo caso, per tutte le operazioni per le quali è stata **emessa una bolletta doganale** la trasmissione dei dati resta facoltativa (**importazioni**).

DICHIARAZIONI

Pubblicato il Provvedimento per l'individuazione degli elementi di incoerenza nel modello 730/2022

di Luca Mambrin



In tema di controlli preventivi del modello 730/2022 il [comma 3 bis all'articolo 5 D.Lgs. 175/2014](#) prevede che nel caso di presentazione della dichiarazione:

- **diretta o** tramite **il sostituto d'imposta** che presta l'assistenza fiscale;
- con **modifiche** rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta;
- che **presenta elementi di incoerenza** rispetto a specifici criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;
- ovvero **che determina un rimborso di importo superiore a 4.000 euro**,

l'Agenzia delle entrate può **effettuare controlli preventivi**, in **via automatizzata** o mediante verifica della **documentazione giustificativa**, **entro quattro mesi** dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine (ad esempio nel caso di invio del modello 730 integrativo).

In tali casi sarà la stessa Agenzia ad effettuare direttamente il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo **non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione**, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

Per effetto del richiamo al citato [articolo 5, comma 3-bis](#), contenuto nell'[articolo 1, comma 4, D.Lgs. 175/2014](#), i controlli preventivi possono trovare applicazione non solo quando la dichiarazione è inviata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d'imposta, ma anche con riferimento alle **dichiarazioni presentate ai CAF o ai professionisti abilitati**.

Nel recente [Provvedimento del 30.05.2022 n. 184653](#) l'Agenzia delle entrate ha approvato i criteri per individuare gli **"elementi di incoerenza"** da utilizzare per effettuare i controlli delle

dichiarazioni dei redditi modello 730/2022 con esito a rimborso.

In particolare, viene previsto che *“**gli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2022 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta sono individuati**”*:

- nello **scostamento per importi significativi** dei dati risultanti nei **modelli di versamento**, nelle **certificazioni uniche** e nelle **dichiarazioni dell'anno precedente**;
- nella presenza di **altri elementi di significativa incoerenza** rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche. Potrebbe trattarsi ad esempio dell'integrazione del modello 730 per l'inserimento di una spesa sanitaria non presente nella dichiarazione precompilata;
- è altresì considerata **elemento di incoerenza** delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2022 con esito a rimborso la presenza di **situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti**.

Come precisato anche nel citato [Provvedimento del 30.05.2022](#) l'Agenzia potrà effettuare i **controlli preventivi** anche con riferimento **alle dichiarazioni presentate ai CAF o ai professionisti abilitati**.

Ricordiamo infine che in tema di **controlli documentali** a cui l'Agenzia delle entrate può sottoporre il modello 730 precompilato:

- [l'articolo 5, comma 1, D.Lgs. 175/2014](#) prevede che se il **modello 730 precompilato** viene **accettato senza effettuare modifiche** e **presentato direttamente** tramite il sito dell'Agenzia delle entrate o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale non viene effettuato il **controllo formale** su **oneri detraibili e deducibili** indicati nella dichiarazione precompilata e forniti dai soggetti terzi (quali ad esempio interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali);
- [l'articolo 5, comma 2, D.Lgs. 175/2014](#) nella sua nuova formulazione prevede invece che nel caso di presentazione, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, della dichiarazione precompilata **con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta**, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri, comunicati all'Agenzia delle entrate, **che non sono stati modificati**. Con riferimento agli oneri forniti dai soggetti terzi che invece risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, saranno effettuati i controlli documentali **relativamente ai soli documenti che hanno determinato la modifica**;
- [l'articolo 5, comma 3, D.Lgs. 175/2014](#) prevede che nel caso di presentazione della **dichiarazione precompilata, con o senza modifiche**, effettuata mediante **CAF o professionista abilitato**, il **controllo formale** è effettuato **nei confronti del CAF o del professionista**, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata. Il controllo della sussistenza delle condizioni

soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni è effettuato nei confronti del contribuente.

ACCERTAMENTO

Accertamento bancario: è valida prova contraria la “vincita” al casinò e non il mero ingresso

di Angelo Ginex



In tema di **accertamento bancario**, al fine di superare la **presunzione legale** prevista in favore dell'amministrazione finanziaria dagli [articoli 32 D.P.R. 600/1973](#) e [51 D.P.R. 633/1972](#), costituisce valida **prova contraria** la dimostrazione delle “**vincite**” alle **case da gioco**, e non del mero accesso alle stesse.

È questo il **principio di diritto** desumibile dalle motivazioni espresse dalla **Corte di Cassazione** con **ordinanza n. 18245 depositata ieri 7 giugno**, nella quale è tornata ad occuparsi del tema della **prova contraria** in caso di **accertamento bancario**.

La fattispecie in esame trae origine dalla notifica di un **avviso di accertamento** da **indagini finanziarie** ex [articoli 32 D.P.R. 600/1973](#) e [51 D.P.R. 633/1972](#), mediante il quale l'amministrazione finanziaria contestava ad un **dipendente pubblico** un **maggior reddito** sulla base dei **versamenti in contanti** da questi effettuati sul proprio conto bancario.

Tale atto veniva **impugnato** dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bolzano, che **rigettava il ricorso** non condividendo le ragioni esposte dal contribuente. Quest'ultimo proponeva **ricorso in appello** innanzi alla Commissione tributaria provinciale di secondo grado di Bolzano, che, in riforma della pronuncia di prime cure, **apprezzava la controprova delle vincite di gioco maturate all'estero**.

Pertanto l'amministrazione finanziaria proponeva **ricorso per cassazione** affidato a due motivi di doglianza. Con il **primo motivo** essa lamentava la violazione dell'[articolo 32, comma 1, nn. 2 e 7, D.P.R. 600/1973](#), ritenendo **non superabile, con una diversa presunzione, la prova presuntiva semplice** della ripresa a tassazione del maggior reddito dedotto in base a versamenti in contante su conto bancario. Con il **secondo motivo** la medesima censurava la violazione degli [articoli 2727 e 2729 cod. civ.](#), ritenendo **non superabile, con elementi indiziari o con una presunzione (altrettanto) semplice, la presunzione semplice** fissata dalla legge in

favore dell'amministrazione finanziaria.

Ebbene, la Corte di Cassazione, dopo aver precisato di trattare congiuntamente i **motivi di ricorso** sopra indicati per l'evidente connessione tra gli stessi, ha affermato che essi sono **fondati**.

Come noto, l'[articolo 32 D.P.R. 600/1973](#) contempla una **presunzione legale** in base alla quale sia i **prelevamenti** che i **versamenti** operati su conti correnti bancari vanno imputati a **ricavi**; tuttavia il contribuente, in virtù del principio di libertà dei mezzi di prova, può fornire la **prova contraria** anche attraverso **presunzioni semplici**. Queste, comunque, devono essere sottoposte ad **attenta verifica da parte del giudice**, il quale è tenuto ad individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati. Il **significato** di tali movimentazioni deve essere **apprezzato nei tempi, nell'ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative** (cfr., Cass. n. 25502/2011; Cass. n. 11102/2017).

Ed infatti, secondo il **consolidato orientamento** della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che: *«In tema di **accertamenti bancari**, gli articoli 32 D.P.R. 600/1973 e 51 D.P.R. 633/1972 prevedono una **presunzione legale in favore dell'erario** che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'articolo 2729 cod. civ. per le presunzioni semplici, e che **può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili**, cui consegue l'obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze (cfr., Cass. n. 13111/2020; Cass. n. 10973/2020)».*

Sulla scorta di ciò, quindi, la suprema Corte ha concluso che **la CTR ha errato** poiché, a fronte delle risultanze degli **accertamenti bancari** e della circostanza che il reddito del contribuente era certificato in quanto **dipendente statale**, ha ritenuto plausibili le giustificazioni addotte dal contribuente, sebbene questi **non avesse dato prova delle "vincite" alle case da gioco, ma solo degli accessi alle stesse**.

Per tali ragioni, essa, in **accoglimento del ricorso dell'Ufficio**, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha rigettato il ricorso originario del contribuente.

PENALE TRIBUTARIO

Transfer Price: presunzioni legali utilizzabili in campo penale

di **Marco Bargagli**



Come noto, per espressa disposizione normativa, **l'ordinamento giuridico domestico** consente di **ricostruire il reddito imponibile sottratto a tassazione**, utilizzando i poteri attribuiti agli uffici finanziari sulla base di una duplice direttrice:

- [articolo 39, comma 1, lett. d\), D.P.R. 600/1973](#) (**accertamento analitico – induttivo**): in questa prima ipotesi l'ufficio delle imposte può procedere alla **rettifica del reddito d'impresa delle persone fisiche** se **l'incompletezza**, la **falsità** o **l'inesattezza** degli **elementi indicati nella dichiarazione** e nei **relativi allegati** risulta dall'**ispezione delle scritture contabili** o da **altre verifiche** ovvero dal **controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili** sulla **scorta delle fatture** e **degli altri atti e documenti relativi all'impresa**, nonché **dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio**.

Sul punto, giova ricordare che **l'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate** è desumibile anche sulla base di **presunzioni semplici**, purché queste siano **“gravi, precise e concordanti”**;

- [articolo 39, comma 2, lett. d\), D.P.R. 600/1973](#) (accertamento **“induttivo puro”**): in tale circostanza, l'ufficio delle imposte può **determinare il reddito d'impresa** sulla base dei dati e delle notizie **comunque raccolti o venuti a sua conoscenza**, con **facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili** e di avvalersi anche di **presunzioni semplicissime**, prive dei requisiti di **“gravità, precisione e concordanza”** che, come sopra accennato, caratterizzano le **presunzioni semplici**.

Nell'ambito **dell'accertamento analitico – induttivo**, l'Amministrazione finanziaria può talvolta **operare rettifiche in aumento del reddito imponibile** con riguardo ai rapporti economici e commerciali intercorsi tra imprese commerciali.

Si ricorda che proprio ai **fini transfer price** **l'ordinamento giuridico**, ai sensi dell'articolo 110,

comma 7, Tuir, prevede che: ***“I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.***

Ciò posto ai fini penali-tributari, occorre valutare se le presunzioni tributarie possano consentire di quantificare l'imposta evasa prevista, ad esempio, ai fini della **confisca per equivalente**.

Sul punto, l'[articolo 12-bis D.Lgs. 74/2000](#) prevede espressamente che nel **caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti** a norma dell'[articolo 444 c.p.p.](#) per uno dei delitti previsti dal D.Lgs. 74/2000, è sempre **ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo**, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la **confisca di beni**, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

La suprema Corte di cassazione, sezione 2^a penale, con la [sentenza n. 16538/2022 del 28.04.2022](#), ha confermato che, **in tema di reati tributari**, il giudice può ricorrere anche alle risultanze **dell'accertamento induttivo effettuato dalla Guardia di Finanza in ambito transfer price**.

Nel corso della verifica fiscale, la **metodologia utilizzata per ricostruire il reddito sottratto a tassazione da una società esterovestita** era riconducibile al richiamato **metodo di accertamento analitico-induttivo**, comunemente utilizzato per il **transfer pricing**, metodo di accertamento **fondato sull'analisi comparativa delle operazioni di trasferimento di quote di reddito tra consociate**.

Lo stesso fa riferimento ad **elementi indicativi di capacità contributiva**, elaborati nel rispetto della disciplina normativa e, comunque, **rigorosamente previsti dalla Legge** che ne **disciplina i presupposti metodologici** (ex [articolo 39, comma 1, lett. d, D.P.R. 600/1973](#) e [articolo 54, comma 2, D.P.R. 600/1973](#)).

In buona sostanza **vige il principio** giuridico in base al quale, **in tema di reati tributari**, il **giudice può fare legittimamente ricorso agli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza o dall'Ufficio Finanziario**, anche **ai fini della determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa**, pur dovendo il proprio esame **estendersi a valutare ogni altro eventuale indizio acquisito**.

Infatti, **l'autonomia del procedimento penale**, rispetto a quello tributario, **non esclude** che ai fini della formazione del suo convincimento il **giudice penale possa avvalersi degli stessi elementi che determinano presunzioni secondo la disciplina tributaria**.

Gli Ermellini hanno tuttavia precisato che occorre verificare il rispetto di una precisa condizione: detti elementi presuntivi devono essere stati assunti **non con l'efficacia di certezza legale**, ma **come dati processuali oggetto di libera valutazione ai fini probatori**.

Tenuto conto che dette presunzioni **hanno il valore di un indizio** esse, per **assurgere a dignità di prova, devono trovare oggettivo riscontro o in distinti elementi di prova ovvero in altre presunzioni, purché siano gravi, precise e concordanti** (*ex multis*, cfr. Corte di cassazione, Sez. 3, sentenza n. 2246 del 01.02.1996).